

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831 (CAP. 8422)**DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA**

Detta legge ha autorizzato la complessiva spesa di lire 700.000 milioni per il quinquennio 1986/1991, per la realizzazione di un programma di interventi, a cura di questo Ministero, per soddisfare esigenze logistico-operative del Corpo della Guardia di Finanza, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze compresi gli alloggi di servizi, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

Il programma delle opere così come proposto dallo stesso Comando Generale ed adottato da questo Ministero d'intesa con il Ministero delle Finanze (art. 2 comma 2 della legge n. 831/1986), è stato suddiviso, sempre d'intesa con quel Dicastero nei tre settori: Nuove costruzioni, Ristrutturazioni e Acquisti.

Modificata, sempre d'intesa con il medesimo Dicastero, la ripartizione dello stanziamento di lire 330 miliardi del triennio 1986/88 (Acquisti L. 84 miliardi, Ristrutturazioni L. 220 miliardi e Nuove Costruzioni L. 26 miliardi) ed assegnata ai vari Provveditorati regionali alle OO.PP. e alla Regione Sardegna sia la quota di L. 220 miliardi destinata alle ristrutturazioni, che quella di L. 26 miliardi, destinata alle nuove costruzioni, si è ritenuto di utilizzare parte (complessivamente L. 36,5 miliardi) della somma di L. 84 miliardi, prevista per gli acquisti e non impegnata per difficoltà connesse alla complessità delle procedure d'acquisto destinandone quanto a L. 25 miliardi ad interventi di ristrutturazione e quanto a L. 11,5 miliardi a Nuove costruzioni.

Anche la quota di stanziamento relativa all'esercizio 1990, che prevedeva interventi unicamente nel settore delle ristrutturazioni, per lire 20 miliardi, è stata assegnata ai Provveditorati competenti.

In considerazione, inoltre, della rimodulazione degli stanziamenti degli esercizi 1991, '92 e 93 operata prima delle finanziarie 1990 (legge 27.12.1989 n. 407) e 1991 (legge 29.12.90, n. 405), poi dalla finanziaria 1992 (legge 31.12.91 n. 415), è stata quindi adottata, sempre su proposta del Comando Generale della Guardia di Finanza e d'intesa con il Ministero delle Finanze, una rielaborazione del programma degli interventi, sulla base di un nuovo piano finanziario con conseguente prevedibile rallentamento delle fasi di realizzazione dei programmi.

Le ulteriori rimodulazioni operate dalle leggi finanziarie 1993, 1994 e 1995 hanno rallentato ancora la realizzazione del programma.

E' da segnalare, infine, che accertata la possibilità di utilizzare alcuni immobili demaniali idonei già esistenti, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha proposto di ridurre ulteriormente a L. 3,9 miliardi lo stanziamento destinato al settore Acquisti a vantaggio del settore ristrutturazioni, azzerando inoltre la quota di riserva per cui, d'intesa con il Dicastero delle Finanze, il Ministero dei LL.PP. ha provveduto a modificare nuovamente il suddetto piano finanziario.

Attualmente il programma degli interventi sopra distinto per regioni è pertanto il seguente (importi in miliardi):

	RISTRUTT.	COMPLET.	AMPLIAM.
	interventi	somme stanziare	finanziamenti
PIEMONTE	5	28,55	21,55
LIGURIA	2	32,2	32,2
LOMBARDIA	4	48,5	48,5
TOSCANA	2	71,25	51,25
LAZIO	9	277,8	244,065
CAMPANIA	2	5,7	5,7
CALABRIA	1	10,00	10,00
SICILIA	1	20	20
SARDEGNA	1	8,6	8,6
	28	405,6	444,865

	NUOVE COSTRUZIONI		
	interventi	somme stanziare	finanziamenti
PIEMONTE	1	7,5	7,5
LOMBARDIA	1	3	3
FRIULI V.GIULIA	1	20	20
TRENTINO A.ADIGE	1	8	8
EMILIA ROMAGNA	1	10,9	5,0
MARCHE	4	2	17,5
TOSCANA	2	11	6
LAZIO	2	16,6	16,6
CAMPANIA	1	6	6
PUGLIA	1	35	17,14
SICILIA	1	8	8
	13	168	134,75

RIEPILOGANDO:

Somma stanziata per :	Ristrutturazioni etc	L. 505,6 miliardi
	Nuove costruzioni	L. 168 "
	Acquisti	L. 3,9 "
	Riserva	L. 1,067 "
	fondi in economia	L. 14,992 "
di cui all'art. 1 comma 1 della legge stessa		L. 693,560*

* Così ridotti per effetto dell'art. 2 comma 2 del D.L. 41/95 convertito in legge 85/95 e del comma 1° del D.L. 565/95.

L'andamento della spesa ha risentito delle varie rimodulazioni degli stanziamenti operate dalle leggi finanziarie, nonché dalle riduzioni apportate con il D.L. 41/95 convertito nella legge 85/95 che ha ridotto gli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario '95 del 7%.

Infatti, si nota dopo una iniziale stasi dovuta ai tempi tecnici per l'approvazione dei programmi e per l'appalto dei lavori da parte dei Provveditorati alle OO.PP. un incremento della spesa negli anni 1990-1991 e 1992 con culmine in quest'ultimo esercizio.

Successivamente, per i motivi suddetti, inizia una fase discendente tuttora in corso conseguente anche al completamento di alcuni interventi.

Il capitolo in questione non è soggetto all'osservanza della legge 64/86.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N.879 - ART 4 - COMMA 1 E 3 - ART 8
(Cap. 9077)

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli - Venezia Giulia colpita dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

L'art. 4, comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 ha disposto che, per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto nonché di quelli di interesse storico-artistico, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 miliardi nel periodo 1986-1991.

In base alle vigenti disposizioni, i fondi stanziati, a carico del capitolo 9050, del bilancio di previsione del Ministero dei lavori Pubblici, sono gestiti direttamente dal Provveditorato alle OO.PP. per il Friuli - Venezia Giulia.

L'art. 4, comma 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 ha riservato la quota di lire 45 miliardi a valere del finanziamento di cui al comma 1 da ripartire nel periodo 1987 - 1991, per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nella provincia di Udine, Pordenone e Gorizia di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato per i Vigili del Fuoco, sulla base di un piano proposto dal Ministero dell'Interno.

Questo Ministero ha provveduto per ciascuno degli anni indicati e nei limiti dell'importo risultante in bilancio, all'assegnazione dei fondi per gli interventi di cui sopra che prevedono il completamento della sede provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine e la costruzione della sede della Questura di Pordenone.

Tali interventi risultano tutti in corso di avanzata realizzazione.

L'art. 8 della legge 1 dicembre 1986, ha disposto che, per opere di completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali n. 52 Carnica, n. 552 di Monte Rest e n. 355 di Val Degano, nonché per gli interventi sulla strada statale n.13 Pontebbana, è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987 - 1991.

Questo Ministero provvede, annualmente, per la realizzazione degli interventi di cui sopra, all'erogazione a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle strade, della somma risultante in bilancio.

Le autorizzazioni di spesa affluiscono, quindi, al c/c in fruttifero intestato all'ANAS presso la Tesoreria Centrale.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'art. 2 della legge 1.12.1986, n. 879, per la prosecuzione ed il completamento delle opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento (di cui anche all'art. 2 della legge 11.11.1982, n. 828), e per il bacino dell'Alto Piave ha consentito un'autorizzazione di spesa di L. 280 mld nel periodo 1987-91.

Di tale disponibilità, una quota di L. 60 mld è stata riservata al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esse connesse, ed una quota di L. 10 mld per il bacino dell'Alto Piave di competenza della Regione Veneto.

La rimanente somma di L. 210 mld, a seguito di intese intercorse tra il Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Friuli Venezia Giulia, è stata destinata per L. 105 mld alle opere di competenza statale e L. 105 mld per opere di competenza regionale.

Questo Ministero negli esercizi 1989/92 ha ripartito gli stanziamenti nel seguente modo:

ENTE	87-88	89	90	91	92
Mag.Acque Ven.	34 mld	21,212815	35,787185	19 mld	5 mld
Reg. Friuli V.G.	25 mld	24 mld	39 mld	17 mld	-----
Reg. Veneto	1 mld	2 mld	3 mld		4 mld

TOTALI	60 mld	47,212815	77,787185	40 mld	5 mld

La legge 500/92 (legge finanziaria 1993) ha rimodulato la ripartizione dei fondi sul cap. 7739, già stabilita con legge finanziaria 415/91, nel seguente modo:

- 1993 L. 10 miliardi
- 1994 L. 10 miliardi
- 1995 L. 30 miliardi

Con D.M. n.366 del 2.2.93 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1993 pari a L. 10 mld al Magistrato alle Acque di Venezia.

Con successivo D.M. n. 425 del 25.2.94 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1994 pari a L. 10 miliardi.

A valere sullo stanziamento disponibile per l'esercizio finanziario 1995, pari a L. 30 miliardi, si è provveduto, con D.M. n.1053 del 03.08.95, all'assegnazione a favore del Magistrato alle Acque di Venezia, della complessiva somma di L.29,100 miliardi in conto competenza, stante la riduzione del 3% disposta dal D.L. 23.2.95, n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

Per il corrente esercizio finanziario, per il suddetto capitolo non è stato previsto in bilancio nessuno stanziamento.

Sono state intraprese iniziative presso il C.I.P.E. per il rifinanziamento.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986 N.879 (CAP.7509)

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'art.28 della legge sopracitata dispose l'autorizzazione della spesa di L. 90 miliardi, di cui L.10 miliardi da utilizzare per il porto turistico, per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale.

Le relative quote restarono determinate in L.5 miliardi per il 1986, L.5 miliardi per il 1987 e L.10 miliardi per il 1988.

La realizzazione degli interventi è stata attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973 n.737.

Nella tabella A, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recata da leggi pluriennali, allegata alla legge finanziaria per il 1988 - 11.3.1988 n.67 - furono determinate le quote di spesa a carico dei bilanci degli anni successivi in ragione di L. 25 miliardi per il 1989, L.25 miliardi per il 1990 e L.20 miliardi per il 1991.

La legge 24 dicembre 1988 n.541 (legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L. 15 miliardi per il 1989, L. 25 miliardi per il 1990, L.20 miliardi per il 1991 e L. 10 miliardi per il 1992.

Lo stanziamento di L. 15 miliardi per il 1989 fu poi ridotto a L. 5.104.400.000 a seguito di variazioni di bilancio ai sensi della L. 2.3.1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26.4.1989 n.155 (riduzione di L. 9.895.6000.000 pari al 50% del residuo sul Cap. 7509 al 31.12.1988).

La legge 27 dicembre 1989 n.407 (legge finanziaria 1990) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè L. 20 miliardi per il 1991 e L. 35 miliardi per il 1992. La differenza di L.9.895.600.000 fu iscritta sul Cap. 7509 per l'esercizio 1990.

La legge 29 dicembre 1990, n.405 (legge finanziaria 1991) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè: L. 10 miliardi per il 1991, L. 35 miliardi per il 1992 e L. 10 miliardi per il 1993.

Si deve comunque far presente che, alla data del 31 dicembre 1989 andarono in economia i fondi stanziati nell'esercizio 1986 pari a L. 4.892.900.000.

Con D.M. 3.4.91 n.913 furono impegnati L. 10 miliardi che la legge in questione destinava alla realizzazione del porto turistico.

Con D.M. 12.8.91 n.1688 fu approvata nell'importo di L.54.887 miliardi la convenzione con l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona.

Nel frattempo erano andati in economia anche i fondi di provenienza '87 - 88 e 89, per cui nel detto D.M. 1688 si dovette tenere conto di questa carenza, facendo riserva di impegnare i fondi necessari all'approvazione della convenzione nel momento in cui si fossero resi disponibili gli stanziamenti degli anni successivi.

Alla fine del 1991, invece una provvidenziale norma di legge ripescò i residui ormai perduti e con D.M. 31.12.1991 n.3237 si poté procedere alla revisione contabile del D.M. 1688, tenendo conto della nuova disponibilità.

Si deve, comunque, tenere presente che la legge 23.12.1992 n.500 (legge finanziaria '93) ha disposto che lo stanziamento di L. 10 miliardi per il '93 sia iscritto per L. 5 miliardi nel bilancio 1993 e per L.5 miliardi nel bilancio 1994.

La legge finanziaria '94, 24.12.93 n.538, ha disposto che lo stanziamento di L. 5 miliardi di bilancio '94 sia iscritto per L.2.5 miliardi nel bilancio '94 e per L.2.5 miliardi nel bilancio '95 (ridotto a L.2.425 miliardi) seguito D.L. 23.2.95 n.41 convertito nella legge 22.3.95 n.87.

Restano attualmente disponibili sul Cap.7509 L.2.551.682.725 in conto residui '92, L.5 miliardi in conto residui '93, L. 2,5 miliardi in conto residui '94 e L.2.425 miliardi in conto residui '95 per un totale di L.12.476.682.725-.

Con nota 22 gennaio 1991 n.1200329 il Ministero del Tesoro comunicò di aver apportato una variazione in diminuzione sul Cap.7510 per l'anno finanziario 1990, pari a L.33 miliardi.

La residua disponibilità di L.30 miliardi, con D.M. 18.3.1991 n.945 fu assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia, giusta quanto disposto dal Ministro pro tempore con D.M. 2.8.1990 n.3672/50/7.

Il capitolo 7510, come da bilancio 1993, presentava una disponibilità di L.6.850.000.000; la stessa disponibilità era presente, sul Cap.7510, anche nel bilancio 1994.

Senonchè per gli effetti dell'art.12, commi 13 e 14, della legge 24.12.1993 n.537 (il quale stabilisce che gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22.12.86 n.910, 11.03.88 n.67 e 08.11.91 n.360 non impegnati o per i quali comunque non siano state assunte obbligazioni alla data del 31.7.93, sono ridotti per l'ammontare complessivo di L.80 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni) le disponibilità '93 e '94 pari a L.13,700 miliardi sono state decurtate di L.12,526 miliardi con una differenza residua da impegnare pari a L.1,174 miliardi. Detta somma, secondo quanto disposto dal D.M. 02.08.90 n.3672/50/7, è stata assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia nel 1994, con D.M. 2.5.94 n.1346.

Gli interventi previsti si articolano:

- nella progettazione ed esecuzione di opere riguardanti la difesa dal mare del muraio di Caroman, perizia suppletiva marzo '94, l'avanzamento raggiunto è del 92%;
- nella difesa del litorale del Cavallino con ripascimento artificiale protetto, per un'estesa di 200,00 m.; i lavori sono ultimati;
- nel banchinamento di un tratto della Riva Saloni del porto di Chioggia per ml.50,00 con imbasamento a (.3,50) m. con massi prefabbricati e palancole in c.a.v.; i lavori sono ultimati.
- negli interventi di ripristino e rafforzamento del litorale dell'Isola di Pellestrina, nell'aprile '93 è stata presentata una variante al progetto originario e l'avanzamento raggiunto è del 92%.

A questo punto occorre far presente che l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona, con delibera n.33 del 9.6.93, ha assunto la determinazione di rinunciare alla concessione, sostenendo l'impossibilità di far fronte agli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione della concessione stessa. Al riguardo, questa Direzione Generale, considerando che la chiusura del rapporto contrattuale con la concessionaria trova origine nella sopravvenuta indisponibilità dell'Azienda a far fronte all'esecuzione delle prestazioni e non in una nuova valutazione di opportunità e di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione concedente, ha disposto con D.M. 9.11.93 n.1625 la decadenza della concessione, riservandosi di provvedere direttamente all'appalto dei lavori, secondo le norme vigenti in materia.

A tale riguardo, per le opere a terra i lavori sono stati aggiudicati mentre per le opere a mare l'istruttoria tecnico-amministrativa è tuttora in corso.

Gli interventi previsti comprendono:

- la realizzazione ex novo di un tratto della diga di sottoflutto per ml.546,00 del tipo a gettata;
- la costruzione per ml. 288,00 della nuova banchina di riva n.26, con struttura in cassoni cellulari in c.a. imbasati a quota (-14,00) m. sul l.m.m;
- Magazzini ed Uffici tecnici ed amministrativi a servizio delle nuove infrastrutture portuali;
- raccordi ferroviari tra le banchine n. 23 e n.25 della nuova darsena e sistemazione piazzale retrostanti la banchina n.24;
- ristrutturazione edifici sede della Capitaneria di porto, ex scuola Marinara e Stazione Marittima (progetti in fase di elaborazione);
- realizzazione del porto turistico con delega realizzativa alla Regione Marche.

Il D.M. 19.12.93 n.3554 è stato approvato nell'importo di L. 3.874.667 il progetto per la realizzazione dei piazzali e l'area di stivaggio presso la nuova darsena, mentre con D.M. 20.12.93 n.355 è stato approvato nell'importo di L.3.972.044.563 il progetto per la realizzazione della palazzina uffici, magazzini ed alloggi sempre presso la nuova darsena.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910 - ART.7 - COMMA 14

Completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982 concernenti agli accordi di Osimo

La legge 22 dicembre 1986 n. 910, art.7 comma 14, prevede nel quadriennio 1987-1990 una spesa di lire 230 miliardi da ripartire tra il Ministero dei LL.PP. e l'A.N.A.S. con DD.II. LL.PP. - Tesoro.

La citata legge prevede, inoltre, che con tale finanziamento vengono realizzate da parte dell'A.N.A.S. le opere di cui all'art.3 del D.P.R. n. 100 del 1978, mentre questa Amministrazione deve provvedere alla spesa di edilizie complementari e servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso l'autoporto di S.Andrea di Gorizia da adibire a scuola della Guardia di Finanza.

In relazione a quanto sopra ed in considerazione delle necessità rappresentate dal Comando Generale della Guardia di Finanza per la realizzazione di una Caserma da adibire a scuola della Guardia di Finanza in Gorizia la suddetta somma di lire 230 miliardi è stata ripartita da questo Dicastero e l'A.N.A.S. con DD.II. Ministero LL.PP. - Tesoro nel modo seguente:

LL.PP.

A.N.A.S.

L. 123 miliardi

L. 107 miliardi

Superata l'opposizione della Regione Veneto a seguito dell'emanazione del DPCM 15.12.1994 il Provveditorato competente ha rinviato le attività di concreta realizzazione del suddetto intervento.

D.L. 19 SETTEMBRE 1987, N. 384 CONVERTITO NELLA LEGGE 19.11.1987, N. 470

Disposizioni urgenti in favore della Valtellina, della Val Formazza, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Il D.L. 19.9.87, n. 384, convertito nella legge 19.11.87, n.470, ha previsto una spesa di L. 80 mld nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici in ragione di L. 30 mld per il 1987 e per il 1988 e, a carico del fondo per la Protezione Civile, di L. 50 mld. E' stato quindi necessario istituire il cap. 7741 sul quale sono stati assunti a tutto il 1990 impegni per un ammontare pari all'intera disponibilità.

Nel corso del 1991 è stato inoltre approvato con D.P.C.M. 28.12.91, il primo stralcio dello schema previsionale e programmatico per la ricostruzione e rinascita della Valtellina di cui alla legge n.102/90. Il riparto delle risorse finanziarie approvato ha riservato la quota di L. 53.500 milioni per gli interventi di competenza del Magistrato per il Po di Parma. Detta quota iscritta sul cap. 7752 con decreto del Ministero del Tesoro n. 157771 del 5.8.92 rientra istituzionalmente nella competenza del Magistrato per il Po di Parma che ne cura direttamente la gestione, adottando i formali provvedimenti di impegno e di spesa.

LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMI 31 E 34 (FINANZIARIA 1988)
CAP.7539 FIO 1988.

PORTO DI NAPOLI. MOLO FLAVIO GIOIA LEVANTE E CALATA GRANILI
(RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BANCHINA). DELIBERA CIPE DEL
19.12.1989 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 17.1.1990.

Al punto 22 della sopradetta delibera furono compresi i lavori di ristrutturazione ed ampliamento banchina Molo Flavio Gioia levante e calata Granili per un finanziamento pari a L.15,426 miliardi, con una prima assegnazione pari a L.6,962 miliardi.

Il suddetto stanziamento è stato impegnato con D.M. 27 dicembre 1990 n.3244/3246.

Nel mese di gennaio 1993, il Ministero del Tesoro ha comunicato di aver disposto una assegnazione di L.3.194.315.000 sul Cap.7539 per l'anno finanziario 1992, somma che è stata regolarmente impegnata con D.M. 7.5.1993 n.2924.

Le previsioni riguardano l'adeguamento dei fondali a (-14,00) m., quello antisismico, il sovraccarico di 4,00 tonn/m e la formazione di una nuova via di corsa grues di lunghezza pari a ml. 250,000.

Le opere consistono essenzialmente nel consolidamento della banchina esistente mediante sottofondazione con pali radice del diametro di 130 mm. e di 200 mm.

I lavori sono in corso di esecuzione; lo stato di avanzamento è del 63% .

Ad oggi questa Amministrazione è ancora in attesa di acquisire dall'Autorità Portuale di Napoli la nuova perizia di variante tecnica, a seguito della bocciatura del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici della perizia di variante predisposta a suo tempo della suddetta Autorità.

La legge 29.12.1990 n.405 (legge finanziario 1991) dispose, inoltre, che lo stanziamento di L.20 miliardi per il 1991 fosse iscritto per L.10 miliardi nel bilancio 1991 e per L.10 miliardi nel bilancio 1992.

La legge 31.12.1991 n.415 (legge finanziaria 1992) ha disposto che lo stanziamento di L.10 miliardi per il 1992 sia iscritto per L.5 miliardi nel bilancio '92 e per L.5 miliardi nel bilancio 1993.

Con D.M. 4.3.1992 n.488 si è proceduto all'impegno della somma di L.15 miliardi di cui L.10 miliardi in conto residui 1991 e L.5 miliardi in conto competenza 1992.

La legge 23.12.1992 n.500 (legge finanziaria 1993) ha disposto che lo stanziamento di L.5 miliardi per il 1993 sia iscritto per L.1 miliardo nel bilancio 1993 e per L.4 miliardi nel bilancio 1994.

Con D.M. 3.3.1993 n.440 si è proceduto all'impegno della somma di L. 1 miliardo in conto competenza '93 e di L.4 miliardi sullo stanziamento di competenza '94.

I lavori riguardano la costruzione di un bacino fisso in muratura, idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpi. con vasca di ml.310,00 x ml.52,00. Le fiancate sono costituite da cassoni cellulari prefabbricati con dimensioni: ml.10,00 x ml.35,68 in pianta ad altezza media ml.13,80.

La platea ha lo spessore di m.2,00 ed è fondata su pali del diametro di 1200 mm. e lunghezza di circa ml.20,00.

Lo stato di avanzamento dei lavori, comprensivo della revisione prezzi, è pari al 63% dell'importo totale del progetto.

LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67

Legge finanziaria 1988 art. 17 comma 39 "Interventi in materia di acquedotti interregionali"

L'art. 17, comma 39 della legge 11.3.88 n. 67, (legge finanziaria 1988) ha disposto un'autorizzazione di spesa di L. 270 miliardi finalizzata alla realizzazione di opere relative ad acquedotti a carattere regionale di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Detta somma è ripartita in ragione di:

- 1989	L. 10	mld
- 1990	L. 60	mld
- 1991	L. 100	mld
- 1992	L. 100	mld

L'intervento si esplica nella concessione di contributi in conto capitale nel limite massimo del 90% della spesa riconosciuta necessaria a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti Pubblici autorizzati alla gestione degli impianti interessati dall'intervento stesso.

Si tratta, come è noto, di importanti infrastrutture acquedottistiche di rilevanza interregionale, sia in considerazione della estensione della collettività rifornita, sia in ragione della diversione delle risorse idriche da una Regione all'altra, su cui si basa il relativo sistema di alimentazione.

Al fine di assicurare, fin dalla fase propositiva uniformità dei criteri di individuazione dei fabbisogni da parte degli organi decentrati ed adottare a livello centrale coerenti linee programmatiche nell'attuazione dell'intervento con circolare ministeriale n. 274 del 24.6.88, sono state fornite direttive agli organi decentrati cui attenersi nella formulazione delle proposte e nelle indicazione delle proposte.

Sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali pervenute, è stato approvato il piano di riparto e di utilizzo delle somme stanziare che, risulta articolato come segue:

OPERE	PROVV.TO	FINANZIAMENTO
		(in milioni)
E.A.A.P. acquedotti del Sele e del Pertusillo a servizio della Puglia e di altri Comuni delle Regioni Basilicata, Cam-	Bari	216.000

pania, Molise e Calabria		
Acquedotto del Fiora a servizio dei Comuni della Toscana e del Lazio	Firenze	30.000
Acquedotto del Basso Livenza a servizio dei Comuni del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia	Venezia	18.000
Acquedotto della Valle del Lamone a servizio dei Comuni della Toscana e dell'Emilia Romagna	Firenze	650

Somma a disposizione: L. 5.350.000.000.=

NOTA: la somma di L. 12 miliardi originariamente prevista per l'acquedotto interregionale Oltrepo' Mantovano e della Bassa Pianura Modenese è stata poi diversamente assegnata per L. 9 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Pertusillo (Provv.to Bari) e di L.3 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Fiora (Provv.to Firenze).

A seguito della rimodulazione delle somme indicate nel II capoverso effettuate dalla Legge 31.12.1991 n. 415 (finanziaria 1992), il quadro di ripartizione dei fondi risultava:

- 1989	L. 10	mld
- 1990	L. 60	mld
- 1991	L. 100	mld
- 1992	L. 20	mld
- 1993	L. 40	mld
- 1994	L. 40	mld

Le quote relative agli esercizi 1993/94 sono state ulteriormente rimodulate con legge 500/92 (finanziaria 1993) in ragione di L. 20 mld nel 1993 e L. 30 mld per ciascuno degli anni 1994/95. Le quote iscritte in bilancio per ciascuno degli anni 1992 e 1993 sono state regolarmente assegnate.

La legge 24.12.1993, n. 538 (finanziaria 1994), ha rimodulato ulteriormente le quote relative agli esercizi 1994 e 1995 in ragione di:

- 1994	L. 20	mld
- 1995	L. 30	mld
- 1996	L. 10	mld

La quota relativa al 1994 è stata regolarmente assegnata.

La tabella D della legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha disposto il rifinanziamento della legge n. 67/88 per la complessiva somma di L. 10 miliardi.